



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI LODI  
SEZIONE CONCURSUALE**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

- Presidente
- Giudice
- Giudice est.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA  
DEL SOVRAINDEBITATO**

*visto* il ricorso depositato in data 27.09.2024 con cui

rappresentato e difeso

con l'ausilio del

Professionista OCC  
controllata;

ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione

\*\*\*\*\*

*letta* la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;

*ritenuto* che sussiste la propria competenza ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII atteso che il ricorrente risulta risiedere in

*vista* la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;

*rilevato* che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;

*rilevato* che ai fini della determinazione dell'importo da sottrarre alla liquidazione giudiziale ex art. 268 comma 4 CCII occorre effettuare un necessario contemperamento tra le ragioni dei creditori e quelle del ricorrente e del suo nucleo familiare, oltre che al fine di una interpretazione sistematica delle disposizioni contenute nel codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, deve determinarsi l'importo da escludere dalla procedura di liquidazione controllata dapprima determinando la soglia

minima definita dall'art. 283 comma 2 CCII in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE prevista dal regolamento DPCM 159/2013 e successivamente, verificata l'entità delle spese indicate dal ricorrente, valutare il valore più congruo nel caso concreto, tenendo anche in considerazione il disposto dell'art. 545 c.p.c. e la situazione familiare complessiva.

Nel caso di specie, l'applicazione di detti parametri conduce a rilevare che allo stato attuale il nucleo familiare risulta composto dal ricorrente e dai di lui genitori, di cui il sole padre percettore di reddito da pensione, che il ricorrente percepisce una retribuzione mensile netta, al lordo di cessioni e pignoramenti, pari a circa € 2.800,00 e che lo stesso ha allegato e parzialmente documentato spese mensili di sostentamento per complessivi € 1.600,00. Tenuto conto che, in applicazione del criterio di cui all'art. 283 comma 2 CCII il nucleo familiare del debitore avrebbe diritto a trattenere l'importo mensile di € 1.635,00, che ad ogni modo alle spese di mantenimento del nucleo familiare deve ritenersi concorrente anche il padre convivente portatore di reddito proprio, che le spese allegate risultano in linea con tali valori e che, in applicazione dell'art. 545 c.p.c. il debitore potrebbe contare su un importo mensile superiore; al fine di contemperare le esigenze alimentari del nucleo familiare del ricorrente con quelle dei creditori, deve ritenersi congruo, quale importo da sottrarsi alla liquidazione, quello mensile di € 1.600,00 per dodici mensilità, riservando ogni valutazione sulla destinazione della tredicesima e quattordicesima ad eventuali e comprovate ulteriori esigenze economiche.

*rilevato*, infine, che non sussistono allo stato altre poste attive da mettersi a disposizione del ceto creditorio, non disponendo il debitore di beni mobili o immobili da liquidare;

*visto* l'art. 270 CCII;

#### PQM

1. *dichiara* l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di
2. *nomina*, quale giudice delegato alla procedura,
3. *fissa* in anni 3 la durata della procedura;
4. *nomina* liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII,
5. *ordina* il deposito entro sette giorni l'elenco dei creditori;
6. *assegna*, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere



al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;

7. *ordina* il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

8. *dispone* che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

9. *fissa* ex art. 268, comma 4, CCII il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 1.600,00 netti mensili per dodici mensilità, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione.

10. *dispone* che parte ricorrente trasmetta trimestralmente al liquidatore copia degli estratti di conto corrente al fine di verificare l'entità delle entrate – comprese eventuali ulteriori sopravvenienze - e delle spese sostenute;

11. *invita* il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;

12. *raccomanda* all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;

13. *dispone*, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento).

A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

Così deciso in Lodi, il 08/10/2024

Il Giudice estensore

Il Presidente

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

